



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 97 del Reg.	OGGETTO: Approvazione Regolamento sulla videosorveglianza.
Data 14.12.2010	

SESSIONE Ordinaria

CONVOCAZIONE di aggiornamento

L'anno duemiladieci, il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 20.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Ps	Ass.
RANERI	SEBASTIANO	X		LICCIARDELLO	ROBERTO	X	
TONZUSO	SALVATORE	X		SCUDERI	ANTONIO		X
TORRISI	GIUSEPPE	X		QUATTROCCHI	MICHELE	X	
SANTAMARIA	GIUSEPPE		X	BARBAGALLO	CARMELO		X
PUGLISI	ALFIO	X		MACCARRONE	FABRIZIO		X
SAPUPPO	SALVATORE	X		PULVIRENTI	ORAZIO	X	
CARUSO	SANTO	X		PRIVITERA	ALFIO	X	
ADORNO	SALVATORE	X		D'AGATA	GIUSEPPE	X	
SORBELLO	SALVATORE	X		LEONARDI	SEBASTIANO	X	
DI STEFANO	ANTONIO	X		MICALIZZI	GIUSEPPE	X	
Assegnati n° 20				Presenti n° 16			
In carica n° 20				Assenti n° 4			

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Presidente Dott. Sebastiano Raneri
- Assiste il Segretario Dott. Giuseppe Romano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 20.00 chiamato l'appello risultano presenti 16 Consiglieri per cui la seduta è valida.
Per l'Amministrazione è presente l'Assessore Di Stefano.

Il Presidente

Dichiara aperta la seduta, e prosegue i lavori rinviati il giorno 09.12.2010 con la trattazione del Regolamento relativo alla viabilità, riprendendo l'esame dell'art. 9.

Il Cons. Licciardello dà lettura dell'art.9 e propone un emendamento: aggiungere il comma 3 :

“I tempi di rilevazione e/o di registrazione secondo i principi di proporzionalità e di finalità, possono essere preordinati nel modo seguente:

1 – nelle ore notturne per la prevenzione di atti di vandalismo e danneggiamento agli immobili e per prevenire e contrastare pericoli che minacciano la incolumità e la sicurezza urbana(art. 6 co.2 lett.a) e lett.b);

2 – nelle ore diurne e notturne per le finalità delle attività di controllo e accertamento dell'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche (art. 6 co.2 lett.e);

3 – per le finalità indicate alle lett.c) ed f) del co.2 dell'art.6 nelle ore ritenute congrue o adeguate alle direttive del Ministero dell'Interno o di altri Organi istituzionali competenti.

Il Comandante dà parere favorevole all'emendamento.

Si vota l'emendamento proposto all'art.9, votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli

Si procede alla votazione dell'art. 9 così come emendato, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

Il Cons. Licciardello dà lettura dell'art.10

Il Cons. D'Agata propone un emendamento al comma 2:

chiudere il comma 2 dopo le parole “Sala Server”.

Il Comandante dà parere favorevole all'emendamento.

Si vota l'emendamento proposto all'art.10, votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli

Si procede alla votazione dell'art. 10 così come emendato, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

Il Cons. Licciardello dà lettura dell'art.11

Si procede alla votazione dell'art. 11, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

Il Cons. Licciardello dà lettura dell'art.12 e posto in votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

Il Cons. Licciardello dà lettura dell'art.13 e propone un emendamento:

al 5° comma dopo la parola “utilizzati” aggiungere “ che tale contributo sia quantificato in €. 20,00 per singola ricerca e per un tempo non superiore a ore due”.

Il Comandante dà parere favorevole all'emendamento.

Si vota l'emendamento proposto all'art.13, votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli

Si procede alla votazione dell'art. 13 così come emendato, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

Viene data lettura **dell'art.14**

Posto in votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

Viene data lettura **dell'art.15**

Posto in votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

Viene data lettura **dell'art.16**

Posto in votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

Viene data lettura **dell'art.17**

Posto in votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

Viene data lettura **dell'art.18**

Posto in votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

Viene data lettura **dell'art.19**

Posto in votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

Viene data lettura **dell'art.20**

Posto in votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

Viene data lettura **dell'art.21**

Posto in votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

Viene data lettura **dell'art.22**

Posto in votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

Viene data lettura **dell'art.23**

Posto in votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli.

A questo punto il **Presidente** pone in votazione l'intero Regolamento così come emendato, votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità di voti favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la votazione come sopra riportata

Visto l'O.R.EE.LL.

DELIBERA

Di approvare siccome approva la proposta n.08 del 16.03.2010 ad oggetto :” Approvazione Regolamento Comunale sulla video sorveglianza “ formato da 23 articoli letti, esaminati ed emendati giusti verbali nn. 94, 96 e 97.

Chiede la parola l'**Assessore Di Stefano**, ringrazia il Comandante, il Consigliere Licciardello e tutta la Commissione per l'impegno profuso, poiché ritiene che questo Regolamento sarà utile anche per il controllo delle discariche e per la sicurezza del territorio.

Interviene il Cons. Sorbello dicendo che si dichiara insoddisfatto della risposta alla interrogazione del 24.05.2010. Invita il Comandante presente, da qui alla prossima settimana a presentare la documentazione richiesta.

Il Cons. Torrisi propone di rinviare il Consiglio Comunale al giorno 16 alle ore 20.00.

Posta in votazione la proposta di rinvio ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli 11

Voti contrari 3 (Caruso – D'Agata – Micalizzi)


Il Consiglio Comunale è sciolto alle ore 21.40

■ Approvato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE del C.C.
(Dott. Sebastiano Raneri)



Il Consigliere anziano
(Salvatore Tonzuso)



Il Segretario Comunale
(Dott. Giuseppe Romano)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno festivo _____ al _____ ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.3 Dicembre 1991,n.44, pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsti dall'art.11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12,comma 1);
- Dichiarata la presente immediatamente esecutiva;

Dalla residenza municipale, li _____

Il Segretario comunale



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 97 DEL 14-12-2010

INDICE

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Ambito di applicazione
- Art. 5 - Informativa
- Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 7 - Notificazione
- Art. 8 - Responsabile ed incaricati del trattamento
- Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 10 - Modalità di raccolta dei dati
- Art. 11 - Diritti dell'interessato
- Art. 12 - Esercizio dei diritti e modalità di esercizio
- Art. 13 - Riscontro all'interessato
- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione della rilevazione e del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali
- Art. 18 - Comunicazione
- Art. 19 - Tutela
- Art. 20 - Provvedimenti attuativi
- Art. 21 - Norma di rinvio
- Art. 22 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 23 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Aci Sant'Antonio nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. da 1 a 22 del Codice.

3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati di norma quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice), ivi comprese finalità di prevenzione e contrasto alla pubblica incolumità e per la sicurezza urbana e quelle effettuate di concerto con gli organi di polizia.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, il Comune di Aci Sant’Antonio, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per “**Codice**” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Aci Sant'Antonio nel rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e del Provvedimento in materia di videosorveglianza 08 Aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", (Allegato n.1 e/o Allegato n. 2 del Provvedimento).

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

3. Il Titolare del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza Iniziative coordinate di controllo del territorio

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Aci Sant'Antonio dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:

- a) prevenire atti di vandalismo e danneggiamento agli immobili per la tutela del patrimonio comunale;
- b) prevenire e contrastare pericoli che minacciano la incolumità e la sicurezza urbana;
- c) vigilanza e adozione di atti attribuiti da leggi e regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica coordinati con le forze di Polizia Statali nell'ambito delle direttive impartite dal Ministero dell'Interno;
- e) attività di controllo e accertamento dell'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose e non, e monitorare il rispetto delle disposizioni riguardanti lo smaltimento dei rifiuti;
- f) Monitorare il traffico veicolare al fine di garantire la fluidità della circolazione e ottimizzare l'intervento degli operatori in località o in zone non presidiate, attivando anche uno

strumento di Protezione Civile;

g) rilevare e controllare l'accesso di veicoli in determinate zone del territorio comunale, qualora venissero istituite le zone a traffico limitato;

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO II NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7 – Notificazione

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

2. Il Titolare del trattamento dei dati provvede anche all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare.

Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle imposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati nei termini indicati dagli artt. 28,29 e 30 del Codice, devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione (punto 3.3.2. del Provvedimento del Garante 08-04-2010).

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo che va dalle 24 ore fino ad un massimo di sette giorni a seconda delle finalità perseguite.

A tale scopo il periodo di conservazione dei dati si determina nel seguente modo:

- Sette giorni per le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 6 de presente Regolamento;
- Tre giorni per le finalità di cui alle lettere a) ed e) del comma 2° art. 6 del presente Regolamento;
- 24 ore per le finalità di cui alle lettere f) e g) del comma 2° dell'art. 6 del presente Regolamento.

Fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate negli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del Codice e come definito dai punti 3.3 e 3.4 del provvedimento del Garante del 08 Aprile 2010.

3. I tempi di rilevazione e/o di registrazione secondo i principi di proporzionalità e di finalità, possono essere preordinati nel modo seguente:

- a) nelle ore notturne per la prevenzione da atti di vandalismo e danneggiamento agli immobili e per prevenire e contrastare pericoli che minacciano la incolumità e la sicurezza urbana (art. 6 co.2 lett.a) e lett. b));
- b) nelle ore diurne e notturne per le finalità delle attività di controllo e accertamento dell'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche (art. 6 co.2 lett. e));
- c) per le finalità indicate alle lettere c) ed f) del co. 2 dell'alrt. 6 nelle ore ritenute congrue o adeguate alle direttive del Ministero dell'Interno o di altri Organi istituzionali competenti.

Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate nelle zone che con atto di Giunta Municipale verranno individuate per le finalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento, con le modalità tecniche tendenti a rispettare i principi e criteri stabiliti dal Codice e dai provvedimenti del Garante in materia e dal presente Regolamento.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, e sono collegate alla Sala Server.
3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la sala Server ubicata presso il Palazzo di Città o altra sede idonea che verrà indicata con la richiamata deliberazione di Giunta Municipale di cui al precedente comma 1.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 9, comma 1, lettera d) presso la Sala Server. Il sistema di videoregistrazione deve prevedere misure tecniche e/o organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del periodo previsto. Qualora si utilizzano apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615 ter del Codice Penale.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 11 - Diritti dell'interessato

1. Deve essere assicurato all'interessato identificabile l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al codice. L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma della esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quanto vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compreso quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati, ove possibile, comunicati o diffusi nei termini degli artt. 18 e 25 del Codice.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 12 – Esercizio dei diritti e modalità di esercizio

1. I diritti di cui al precedente articolo 11 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al responsabile, anche per il tramite di un incaricato delegato, alla quale è fornito idoneo riscontro entro due giorni nei casi descritti nei commi 1 e 2 dell'art. 11 ed entro dieci giorni negli altri casi dello stesso articolo 11.
2. I diritti di cui al precedente articolo 11 non possono essere esercitati nei casi, nei termini e nei limiti indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 del Codice.
3. La richiesta rivolta al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui al precedente articolo 11, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura del responsabile.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 11, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
5. I diritti di cui all'art. 11 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
6. L'identità dell'interessato è verificata con esibizione di un documento di riconoscimento o con allegazione di copia di un documento di riconoscimento con attestazione di copia conforme all'originale.
La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o una associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
7. La richiesta di cui all'art. 11 commi 1 e 2 è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 13 – Riscontro all'interessato

1. Il titolare organizza il sistema di videosorveglianza, al fine di agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad una accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici.

3. Se vi è richiesta specifica si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico.
4. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
5. Quando, a seguito della richiesta di cui al precedente art. 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza dei dati che riguardano l'interessato, viene chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. Il contributo da pagare tramite versamento postale o bancario è determinato in base al personale impiegato e agli strumenti utilizzati che tale contributo sia quantificato in € 20,00 per singola ricerca e per un tempo non superiore ad ore due.

Art. 14 – Sicurezza dei dati

1. Per le finalità contenute nel precedente articolo 6, i dati vengono rilevati, visionati, registrati e trattati per il tempo necessario alla realizzazione delle stesse finalità, nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità. I tempi di registrazione e di cancellazione sono indicati nell'articolo 9, salvo tempi più lunghi determinati dalla Legge e dal Codice, ovvero nei casi di inizio di procedimenti da parte degli interessati legittimati.
2. Nella Sala Server vengono ubicate le attrezzature idonee alla realizzazione del sistema di videosorveglianza, tranne le video camere di rilevamento piazzate nei luoghi stabiliti con delibera di Giunta Municipale. Nella Sala Server possono accedere solo le persone autorizzate: titolare, responsabile/i, incaricati, altre persone comunque autorizzate temporaneamente per eseguire ispezioni, controlli o per manutenzioni.
3. La Sala Server non è accessibile al pubblico. Essa è sistematicamente chiusa; dotata di sistema di controllo degli accessi con registrazione dell'ora di entrata e di uscita di ciascuna persona, del codice di ogni operatore che accede.
4. I dati rilevati saranno protetti con idonee e preventive misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della rilevazione e temporanea conservazione. Verranno adottate (attraverso il disciplinare tecnico) specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e controlla i sistemi di ripresa.
5. Il Titolare designerà il responsabile oppure i responsabili e gli incaricati nei modi e nei termini di operatività indicati negli articolo 28 e 30 del Codice e nel Provvedimento del Garante 08 Aprile 2010 punto 3.3.
6. Le misure di sicurezza vengono adattate concretamente al sistema di videosorveglianza attraverso il disciplinare tecnico che comunque dovrà essere rispettoso dei principi contenuti negli articoli dal 31 al 36 del Codice ed in maniera specifica descritti dal Provvedimento del garante 08/04/2010 punto 3.3.1, oltrechè nei punti 4.6 (sistemi integrativi di videosorveglianza) e 5.4 (ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti territoriali).
7. In particolare, la eventuale trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche o altro che ne garantiscono la riservatezza.

Art. 15 – Cessazione della rilevazione e del trattamento dei dati

1. deciso con delibera di Giunta Municipale, previa relazione del/i responsabile/i, i dati relativi e registrati o conservati devono essere distrutti oppure ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad

un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. Fatto salvo per i dati ancora utilizzabili nei procedimenti in essere su legittima iniziativa di organi di polizia, di polizia giudiziaria, di altri organismi legittimati e nei procedimenti iniziati in tempo utile dagli interessati.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1 oppure di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme degli artt. 14 e 17 del Codice.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

Art. 18 - Comunicazione

1. Si fa rinvio all'art. 25 del Codice.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

CAPO V NORME FINALI

Art. 20 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 21 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 08 Aprile

2010,delle altre da questi richiamate e dagli altri provvedimenti del Garante riguardanti la materia della videosorveglianza.

Art. 22 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO



Provincia di Catania

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE N. 97 DEL 14.12.2010

PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO :

PROPOSTA N. 08 DEL 16.03.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

NOTE:

La copia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'allegato "DOCUMENTO DELLE SCELTE - RELAZIONE SULLA NECESSITA' DI ATTIVAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA", con il quale il Comune di Aci Sant'Antonio, recependo le esigenze della cittadinanza relative alla richiesta di una maggiore sicurezza nel territorio comunale e di una maggiore presenza della Polizia Municipale, ha valutato attentamente gli interventi da attuare soprattutto attraverso il Sistema di videosorveglianza;

Visto l'allegato Regolamento per la disciplina del Sistema di Videosorveglianza;

CON VOTI:

DELIBERA

1. di approvare l'allegato "Documento delle Scelte - Relazione sulla necessità di attivazione di sistema di videosorveglianza" che evidenzia gli interventi da attuare per garantire una maggiore sicurezza e una maggiore presenza della Polizia Municipale nel territorio comunale;
2. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del Sistema di Videosorveglianza;
3. dare mandato all'esecutivo di procedere all'attivazione del sistema di videosorveglianza adottando le misure previste dall'art. 34 del Codice della Privacy approvato con D.LGs. n. 196/2003.

Al sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 come recepito con art.1 dell'1 della L.R. 11/12/1991, N.48, modificato dall'Art.12 L.R. 30/2000, i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: FAVOREVILE

Data 09-03-2010 IL RESPONSABILE [Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: Non dovuto

Data 16-3-2010 IL RESPONSABILE [Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n.44 del 3/12/1991, ATTESTA La regolare copertura finanziaria:

- al cap. _____ Es _____ denominato _____
Previsione iniziale € _____
Impegni precedenti € _____
DISPONIBILITÀ € _____
€ _____
€ _____
IL RESPONSABILE _____